

45.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Atti di controllo e di indirizzo</b> .....	1029	(Emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	1015
<b>Consiglio regionale</b> (Trasmissione di documento) .....	1028	(Ordini del giorno) .....	1018
<b>Corte dei conti</b> (Trasmissione di documento) .....	1028	<b>Proposta di legge S. 1076 (approvata dal Senato) n. 2050 e proposte di legge nn. 1963 e 1987</b> (Ordini del giorno di non passaggio all'esame degli articoli) .....	1023
<b>Disegni di legge</b> (Annunzio) .....	1028	<b>Proposta di modificazione degli articoli 22, 127-ter e 154 del regolamento (doc. II, n. 5):</b>	
<b>Disegno di legge n. 2022:</b>		(Nuovo testo riformulato dalla Giunta per il regolamento) .....	1005
(Articolo 1) .....	1009	(Proposta di principi e criteri direttivi per la riformulazione del testo della Giunta) .	1006
(Emendamenti all'articolo 1) .....	1009	<b>Proposte di legge:</b>	
(Ordine del giorno) .....	1009	(Adesione) .....	1028
<b>Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali</b> (Trasmissione di documento) ...	1029	(Annunzio) .....	1027
<b>Missioni valedoli nella seduta del 1° agosto 1996</b> .....	1027	<b>Provvedimento concernente una amministrazione locale</b> (Annunzio) .....	1028
<b>Presidente del consiglio dei ministri</b> (Trasmissione di un documento) .....	1028	<b>Richiesta ministeriale di parere parlamentare</b> .....	1029
<b>Proposta di legge n. 1838:</b>		<b>ERRATA CORRIGE</b> .....	1029
(Articoli) .....	1013		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

*PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 22,  
127-TER E 154 DEL REGOLAMENTO (ISTITUZIONE  
DELLA COMMISSIONE PERMANENTE POLITICHE CO-  
MUNITARIE; DISPOSIZIONI SUI RAPPORTI DELLE  
COMMISSIONI PERMANENTI CON I PARLAMENTARI  
EUROPEI E I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE  
EUROPEA) (DOC. II, N. 5 )*

---

PAGINA BIANCA

NUOVO TESTO RIFORMULATO  
DALLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO  
NELLA RIUNIONE DEL 31 LUGLIO 1996

*Il comma 1 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:*

1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:

I - Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni;

II - Giustizia;

III - Affari esteri e comunitari;

IV - Difesa;

V - Bilancio, tesoro e programmazione;

VI - Finanze;

VII - Cultura, scienza e istruzione;

VIII - Ambiente, territorio e lavori pubblici;

IX - Trasporti, poste e telecomunicazioni;

X - Attività produttive, commercio e turismo;

XI - Lavoro pubblico e privato;

XII - Affari sociali;

XIII - Agricoltura;

XIV - Politiche dell'Unione europea.

*Conseguentemente agli articoli 125, 126, 126-bis, 126-ter, 127, 127-bis, le parole « Commissione speciale » e « Commissione*

*speciale per le politiche comunitarie » sono sostituite con le seguenti: « Commissione politiche dell'Unione europea ».*

*Il comma 1 dell'articolo 126 è abrogato.*

*All'articolo 126-bis, comma 1, del regolamento, sono soppresse le parole: « pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, e ».*

*Dopo l'articolo 127-bis, è aggiunto il seguente:*

ART. 127-ter.

1. Le Commissioni, in rapporto a questioni di loro competenza, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare rappresentanti italiani al Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni delle Istituzioni dell'Unione europea.

2. Le Commissioni, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare componenti della Commissione europea a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza.

*All'articolo 154 è aggiunto il seguente comma:*

3. La Commissione speciale per le politiche dell'Unione europea costituitasi nella XIII legislatura assume la denominazione di Commissione politiche comunitarie. Fino al primo rinnovo delle Commissioni, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, alla Commissione non si applica il divieto di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 19.

**PROPOSTE DI PRINCIPI E CRITERI  
DIRETTIVI PER LA RIFORMULAZIONE  
DEL TESTO DELLA GIUNTA****PROPOSTA N. 1.**

Aggiungere, al testo della Giunta, una specifica modifica all'articolo 126-*bis*, comma 1, del regolamento, nel senso di sopprimere le parole: « pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ».

**Ruberti.****PROPOSTA N. 2.**

Riformulare il comma 3 da aggiungere all'articolo 154 nel testo della Giunta per il regolamento, secondo il principio che il

divieto di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 19 non si applichi sino alla scadenza del primo biennio della XIII legislatura, allorché saranno rinnovate tutte le Commissioni.

**Ruberti.****PROPOSTA N. 3.**

Istituire una nuova Commissione permanente competente nelle materie attinenti al settore dell'informazione e delle telecomunicazioni, anche con riferimento allo sviluppo delle nuove tecnologie di comunicazione.

**Mussi, Giuliotti, Grignaffini,  
Mancina, Panattoni, Melan-  
dri, Folena, Guerra, Nappi,  
De Piccoli, Lucà, Bracco, Fu-  
rio Colombo, Orlando.**

***DISEGNO DI LEGGE: PROROGA DEI TERMINI PER  
L'EMANAZIONE DEI DECRETI LEGISLATIVI DI CUI  
ALLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335, RECANTE  
RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO OBBLI-  
GATORIO E COMPLEMENTARE (2022)***

---

PAGINA BIANCA

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 1.**

1. I termini per l'esercizio delle deleghe normative conferite al Governo dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, sono differiti al 30 aprile 1997.

2. Il termine per l'esercizio della delega conferita dall'articolo 3, comma 21, della citata legge n. 335 del 1995 è differito al 31 marzo 1998.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-  
TICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL  
TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 1**

*Al comma 1, sostituire le parole: 30 aprile 1997 con le seguenti: 31 dicembre 1996*

**1. 1.**

Pampo, Matranga, Prestigiaco-  
como, De Luca, Fratta Pasini,  
Tortoli, Colucci, Bastianoni.

*Al comma 2, sostituire le parole: 31 marzo 1998 con le seguenti: 30 giugno 1997.*

**1. 2.**

Pampo, Prestigiaco-  
como, Matranga, Fratta Pasini, De  
Luca, Colucci, Bastianoni.

**ORDINE DEL GIORNO**

La Camera,

preso atto che:

l'articolo 1, comma 34, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante « Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare », ha modificato l'articolo 3 del decreto-legislativo 11 agosto 1993, n. 374, recante « Attuazione dell'articolo 3, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 481, recante benefici per le attività usuranti »;

il citato articolo 3 prevede che, sia per i lavoratori del settore privato sia per i lavoratori autonomi assicurati presso l'INPS sia infine per i lavoratori del settore pubblico, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e su proposta congiunta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, dovranno essere individuate le mansioni particolarmente usuranti determinando le modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile;

il comma 3 dello stesso articolo 3 prevede che, in mancanza di proposte da parte delle organizzazioni sindacali, sia il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita una commissione tecnico-scientifica istituita dallo stesso Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, a stabilire le modalità di copertura degli

oneri, determinandone l'entità ed i criteri di ripartizione tra le parti nell'ambito del settore, considerate le caratteristiche;

a quasi un anno dalla entrata in vigore della legge n. 335 del 1995 — che, come detto, con il comma 34 dell'articolo ha modificato l'articolo 3, del decreto legislativo n. 11 agosto 1993, n. 374 — le rappresentanze sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori non hanno presentato proposte per la individuazione delle mansioni particolarmente usuranti;

a fronte di tale assenza di proposte non si è data attuazione del disposto del comma 3, articolo 3, del decreto legislativo n. 374/1993, lasciando ancora non individuate le mansioni particolarmente usuranti;

tale individuazione non è ulteriormente rinviabile, in quanto interessa l'attività ed il futuro di diverse migliaia di lavoratori;

impegna il Governo

a dare attuazione al disposto di cui al comma 3, articolo 3, del decreto legislativo n. 374 del 1993, per la individuazione delle mansioni particolarmente usuranti determinando le modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile.

**9/2022/1.**

« Michielon, Fontan, Martinelli,  
Giancarlo Giorgetti ».

***PROPOSTA DI LEGGE SPINI ED ALTRI: — ATTRIBUZIONI DEL MINISTRO DELLA DIFESA, RISTRUTTURAZIONE DEI VERTICI DELLE FORZE ARMATE E DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA (1838)***

---

PAGINA BIANCA

**ARTICOLI DELLA PROPOSTA DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****Art. 1.**

1. Il Ministro della difesa, preposto all'amministrazione militare e civile della difesa e massimo organo gerarchico e disciplinare:

a) attua le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo, sottoposte all'esame del Consiglio supremo di difesa e approvate dal Parlamento;

b) emana le direttive in merito alla politica militare, all'attività informativa e di sicurezza ed all'attività tecnico-amministrativa;

c) partecipa direttamente o tramite un suo delegato a tutti gli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale;

d) approva la pianificazione generale e operativa interforze con i conseguenti programmi tecnico-finanziari, nonché la pianificazione relativa all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa.

**ART. 2.**

1. In sede di presentazione annuale dello stato di previsione del Ministero della difesa, il Ministro illustra al Parlamento:

a) l'evoluzione del quadro strategico e le implicazioni militari della situazione delle alleanze;

b) l'evoluzione degli impegni operativi interforze, con riguardo alla capacità operativa ed alla preparazione delle Forze armate ed al loro necessario adeguamento;

c) le previsioni di spesa inquadrate nella manovra prevista dalla legge finanziaria;

d) la ripartizione delle risorse finanziarie per impegni operativi, amministrativi e per settori di spesa ed i suoi riflessi sulla preparazione delle Forze armate;

e) lo stato di attuazione dei programmi di investimento e le misure di ristrutturazione e riqualificazione dello strumento militare, con illustrazione del rapporto fra costi ed efficacia delle misure medesime.

**ART. 3.**

1. Il Capo di stato maggiore della difesa dipende direttamente dal Ministro della difesa. 2. I Capi di stato maggiore di Forza armata e, per le attribuzioni tecnico-operative, il Segretario generale della difesa dipendono dal Capo di stato maggiore della difesa. 3. Il Capo di stato maggiore della difesa, in base alle direttive impartite dal Ministro della difesa:

a) è responsabile della pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle Forze armate nel loro complesso; predispone, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata, la pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e definisce i conseguenti programmi tecnico-finanziari;

b) assicura i rapporti con le corrispondenti autorità militari degli altri Stati.

4. Il Capo di stato maggiore della difesa, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal più anziano in carica tra i Capi di stato maggiore di Forza armata.

#### ART. 4.

1. I Capi di stato maggiore di Forza armata:

a) propongono al Capo di stato maggiore della difesa il programma relativo alle rispettive Forze armate ai fini della predisposizione della pianificazione generale interforze, ai sensi dell'articolo 3, comma 3;

b) sono responsabili dell'organizzazione e dell'approntamento delle rispettive Forze armate, avvalendosi anche delle competenti direzioni generali;

c) esercitano la funzione di comando delle rispettive Forze armate.

#### ART. 5.

1. Il Segretario generale della difesa è posto alle dipendenze del Ministro della difesa per le attribuzioni amministrative e del Capo di stato maggiore della difesa per le attribuzioni tecnico-operative.

2. Il Segretario generale della difesa:

a) ha alle sue dipendenze i direttori generali del Ministero ed è responsabile dell'indirizzo e del coordinamento delle loro attività nonché dell'attuazione delle direttive di alta amministrazione impartite dal Ministro;

b) predispone, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale generale finanziaria relative all'area industriale, pubblica e privata, di interesse della Difesa;

c) è responsabile, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, dell'organizzazione e del funzio-

namento dell'area tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della Difesa;

d) esercita le funzioni di direttore nazionale degli armamenti ed è responsabile delle attività di ricerca e sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma;

e) si avvale, per l'esercizio delle sue attribuzioni, di due Vice segretari generali, di cui almeno uno civile, scelto tra i direttori generali del Ministero della difesa;

f) può delegare competenze nell'area tecnico-amministrativa e nell'area tecnico-industriale in materia di armamenti ad un funzionario civile della Difesa oppure ad un dirigente proveniente dal settore privato, assunto con contratto a tempo determinato, e nominato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, previa designazione del Segretario generale medesimo.

#### ART. 6.

1. Il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate è organo di consulenza del Capo di stato maggiore della difesa. Ne fanno parte il Segretario generale della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Capo di stato maggiore della difesa, che lo presiede. Quando siano all'ordine del giorno argomenti che riguardano l'Arma dei carabinieri, partecipa alle riunioni anche il Comandante generale dell'Arma, di cui restano ferme le competenze previste dalla normativa vigente.

2. Le determinazioni adottate dal Capo di stato maggiore della difesa, che ne assume la piena responsabilità, costituiscono disposizioni per i Capi di stato maggiore di Forza armata e per il Segretario generale della difesa.

#### ART. 7.

1. Sono unificate presso lo stato maggiore della difesa le attribuzioni e le

attività generali concernenti la pianificazione, la predisposizione e l'impiego delle Forze armate, nonché le attività svolte nell'ambito delle strutture centrali di Forza armata suscettibili di accorpamento interforze.

2. Rientra nelle competenze degli stati maggiori di Forza armata l'esercizio delle attribuzioni e delle attività relative all'impiego e al governo del proprio personale, all'addestramento, alla logistica ed alle predisposizioni di approntamento e mobilitazione di Forza armata.

#### ART. 8.

1. Sono unificate presso l'ufficio del Segretario generale della difesa le attribuzioni e le attività concernenti la politica industriale e tecnologica, la ricerca e lo sviluppo, nonché le attribuzioni e le attività analoghe svolte da uffici del Ministero della difesa, ivi compresi quelli posti alle dirette dipendenze del Ministro.

2. Le direzioni generali del Ministero della difesa sono riordinate mediante accorpamenti o mediante assegnazioni dei relativi uffici presso altre direzioni generali, secondo criteri di omogeneità funzionale.

#### ART. 9.

1. Il Consiglio superiore delle Forze armate è organo di alta consulenza del Ministro della difesa.

2. Le attribuzioni e le attività del Consiglio superiore delle Forze armate sono disciplinate in conformità alle vigenti norme di legge, salvo quanto previsto dall'articolo 10.

#### ART. 10.

1. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina mediante regolamento, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, di

concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, la ristrutturazione dei vertici militari ed amministrativi e degli enti ed organismi ad essi collegati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nel rispetto dei principi e dei criteri ivi previsti, è prorogato al 31 dicembre 1996.

2. Ai fini dell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1, le disposizioni della presente legge costituiscono norme generali regolatrici ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Con il regolamento di cui al comma 1, il Governo provvede ad apportare alle disposizioni vigenti nelle materie oggetto di riordinamento le modifiche e le integrazioni necessarie per renderle compatibili con le disposizioni della presente legge.

4. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le disposizioni vigenti nelle materie oggetto di riordinamento, se incompatibili con le disposizioni della presente legge e del regolamento medesimo, sono abrogate.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI AGLI ARTICOLI DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

#### ART. 1.

*Sostituirlo con il seguente:*

#### ART. 1.

1. Il Ministro della difesa, responsabile politico dell'Amministrazione della difesa e massimo organo gerarchico e disciplinare:

a) attua le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo

nel quadro della politica militare approvata dal Parlamento, emanando le apposite direttive;

b) svolge la propria attività con la collaborazione dei sottosegretari ai quali può delegare parte delle proprie competenze;

c) rappresenta l'Italia negli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale;

d) approva la pianificazione generale con i relativi programmi tecnico-finanziari, individuando ed orientando di conseguenza il programma delle attività dell'industria, pubblica e privata, di interesse della difesa.

**1. 3.**

Benedetti Valentini.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: « , all'attività informativa e di sicurezza ».*

**1. 1.**

Nardini, Cangemi, Marco Rizzo.

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

d) emana direttive ai fini della definizione della pianificazione annuale e pluriennale generale e operativa interforze, degli organi tecnico-amministrativi e dell'area industriale della difesa e approva le proposte di pianificazione elaborate dal Capo di stato maggiore della difesa, dal Segretario generale della difesa e dal Direttore nazionale degli armamenti per le aree di rispettiva competenza.

**1. 2.**

Nardini, Cangemi, Marco Rizzo.

ART. 2.

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: strumento militare, aggiungere le seguenti:*

nel quadro delle compatibilità finanziarie della programmazione generale di ammodernamento

**2. 1.**

Benedetti Valentini.

ART. 3.

*Al comma 2, sopprimere le parole: e, per le attribuzioni tecnico-operative, il Segretario generale della difesa.*

**\* 3. 1.**

Nardini, Cangemi, Marco Rizzo.

*Al comma 2, sopprimere le parole: e, per le attribuzioni tecnico-operative, il Segretario generale della difesa.*

**\* 3. 3.**

Paissan.

*Al comma 3, lettera a), dopo le parole: Capi di Stato maggiore di Forza armata aggiungere le seguenti: ed il Segretario generale della difesa*

**3. 2.**

Benedetti Valentini.

ART. 4.

*Al comma 1 lettera b), sopprimere le parole: , avvalendosi anche delle competenti direzioni generali.*

**4. 1.**

Nardini, Cangemi, Marco Rizzo.

ART. 5.

*Al comma 1 dopo le parole: Segretario generale della difesa aggiungere le seguenti: , scelto tra i funzionari civili dello Stato,*

**\* 5. 1.**

Nardini, Cangemi, Marco Rizzo.

*Al comma 1, dopo le parole:* Segretario generale della difesa *aggiungere le seguenti:* , scelto tra i funzionari civili dello Stato,

\* 5. 9.

Paissan.

*Al comma 1, dopo le parole:* Segretario generale della difesa *aggiungere le seguenti:* , scelto preferibilmente tra i funzionari civili dello Stato,

5. 2.

Nardini, Cangemi, Marco Rizzo.

*Al comma 1, dopo le parole:* Segretario generale della difesa *aggiungere le seguenti:* , scelto anche tra i funzionari civili dello Stato,

5. 3.

Nardini, Cangemi, Marco Rizzo.

*Al comma 1, sopprimere le parole da:* per le attribuzioni amministrative *fino alla fine del comma.*

\* 5. 4.

Nardini, Cangemi, Marco Rizzo.

*Al comma 1, sopprimere le parole da:* per le attribuzioni amministrative *fino alla fine del comma.*

\* 5. 8.

Paissan.

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) è responsabile del coordinamento delle attività dei direttori generali del Ministero della difesa nonché dell'attuazione delle direttive di alta amministrazione impartite dal Ministro.

5. 5.

Nardini, Cangemi, Marco Rizzo.

*Al comma 2, lettera e), sostituire le parole:* di cui almeno uno *con le seguenti:* uno dei quali

5. 7.

Benedetti Valentini.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-bis. Il Segretario generale esercita l'alta sorveglianza tecnica e amministrativa sull'insieme degli enti, reparti ed uffici della difesa e dispone a tal fine di un servizio ispettivo posto alle sue dirette dipendenze della cui attività riferisce esclusivamente al Ministro della difesa.

5. 6.

Cangemi, Nardini, Marco Rizzo.

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

ART. 5-bis.

1. Il Direttore nazionale degli armamenti, scelto tra i funzionari civili dello Stato o tra gli ufficiali generali o ammiragli, è posto alle dipendenze del Ministro della difesa.

2. Il Direttore nazionale degli armamenti:

a) è responsabile del coordinamento delle attività dei direttori generali del Ministero della difesa preposti alle direzioni aventi competenza nei settori della ricerca, dello sviluppo, dell'approvvigionamento e del mantenimento degli armamenti, dei mezzi e degli equipaggiamenti delle Forze armate;

b) predispone, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa, le proposte di pianificazione annuale e pluriennale generale finanziaria relativa all'area tecnico-industriale della difesa ed è responsabile del suo funzionamento;

c) coordina le attività di interesse della difesa relative alle aziende pubbliche e private operanti nei settori della ricerca, produzione e mantenimento dei mezzi e degli equipaggiamenti per le forze armate;

d) coordina le attività di pianificazione e di promozione della produzione delle aziende pubbliche e private operanti nel settore degli armamenti e dei mezzi per la difesa;

e) assicura i rapporti con le corrispondenti autorità di altri Stati nell'ambito dei programmi di collaborazione conseguenti agli impegni dell'Italia in base agli accordi e ai trattati internazionali.

**5. 01.**

Cangemi, Marco Rizzo, Nardini.

ART. 6.

*Sopprimere il comma 2.*

**6. 1.**

Benedetti Valentini.

ART. 10.

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: parere aggiungere la seguente: vincolante*

**10. 1.**

Bampo.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: parere aggiungere la seguente: favorevole.*

**10. 4.**

Benedetti Valentini.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1996 con le seguenti: 31 marzo 1997. La emissione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, della predetta legge è subordinata al previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari.*

**10. 3.**

Benedetti Valentini.

*Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 1996, con le seguenti: 30 novembre 1996.*

**10. 5.**

La Commissione.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. Il parere delle competenti commissioni parlamentari, di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è vincolante*

**10. 2.**

Bampo.

## ORDINI DEL GIORNO

La Camera

impegna il Governo

a seguire, nella nomina del Capo di stato maggiore della difesa, non più criteri di rigida turnazione tra le diverse Forze armate, bensì criteri basati sui meriti conseguiti e sulle capacità professionali effettivamente possedute dagli ufficiali aventi titolo a ricoprire detta carica.

**(9/1838/1)**

Bampo.

La Camera,

considerato che l'attuale assetto dell'ordinamento militare impone che il Segretario Generale della difesa sia scelto tra gli alti ufficiali delle gerarchie militari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di giungere ad una modifica della attuale disciplina, al fine di consentire che, in futuro, la carica

di Segretario generale possa essere conferita anche ad un dirigente civile dello Stato.

**(9/1838/2)**

Frigerio.

La Camera,

in sede di approvazione della nuova legge sui vertici della Difesa;

considerato che:

nella maggior parte dei Paesi che con l'Italia hanno rapporti di collaborazione e di alleanza militare l'incarico corrispondente a quello di Segretario Generale della Difesa è ricoperto da un civile;

per la natura dell'incarico sarebbe preferibile che anche in Italia il Ministro della difesa potesse disporre di una possibilità di scelta non limitata al personale militare,

impegna il Governo

a promuovere iniziative concrete, a cominciare dalla modifica delle norme esistenti, per rendere possibile il conferimento dell'incarico di Segretario Generale della Difesa anche ad un funzionario civile dello Stato.

**(9/1838/3)**

Spini.

PAGINA BIANCA

*S. 1076. — SENATORI VILLONE ED ALTRI: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE BICAMERALE PER LE RIFORME ISTITUZIONALI (APPROVATO DAL SENATO) (2050); CALDERISI E REBUFFA: ISTITUZIONE, FUNZIONI E POTERI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE RIFORME COSTITUZIONALI E DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE (1963); MUSSI ED ALTRI: ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA REVISIONE DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE (1987)*

---

PAGINA BIANCA

**ORDINI DEL GIORNO DI NON PASSAGGIO ALL'ESAME DEGLI ARTICOLI**

(Articolo 84 del regolamento)

La Camera,

considerato che la trattazione della proposta di legge costituzionale, atto Camera n. 2050, in un tempo così ristretto e soprattutto nell'imminenza della pausa estiva non può essere fatta con la dovuta ponderazione e tranquillità ai sensi dell'articolo 84 del regolamento

delibera

il non passaggio all'esame degli articoli della proposta di legge costituzionale atto Camera n. 2050.

2050/1

Comino.

La Camera,

visto che l'articolo 1 del disegno di legge di cui all'atto Camera n. 2050 prevede una Commissione bicamerale for-

mata da 35 deputati e 35 senatori, considerato che i componenti della Camera sono circa il doppio dei componenti del Senato,

delibera

il non passaggio all'esame degli articoli perché la Commissione di cui all'atto Camera n. 2050 non rispetta la rappresentatività numerica dei deputati.

2050/2

Lembo.

La Camera,

constatato che la Commissione affari costituzionali della Camera non ha avuto il tempo necessario e sufficiente ad un adeguato approfondimento dei contenuti,

delibera

il non passaggio all'esame degli articoli e di riprendere la discussione in Commissione per poter svolgere un serio dibattito.

2050/3

Fontanini.

PAGINA BIANCA

**COMUNICAZIONI**

---

PAGINA BIANCA

**Missioni valevoli  
nella seduta del 1° agosto 1996.**

Berlinguer, Calzolaio, Dini, Mattioli,  
Pennacchi, Prodi, Treu, Vigneri.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 31 luglio 1996 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BERTINOTTI ed altri: « Norme per l'elezione del consiglio unitario delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro » (2052);

PEZZOLI e ANGELONI: « Disciplina del mercato del lavoro nel settore del turismo » (2053);

PEZZOLI e ANGELONI: « Modifica all'articolo 10 della legge 8 agosto 1985, n. 443, concernente le commissioni provinciali per l'artigianato » (2054);

PEZZOLI e ANGELONI: « Modifica all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di riconoscimento della qualifica di impresa artigiana alle imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata con unico socio » (2055);

PEZZOLI: « Norme in favore della regione Veneto colpita da eccezionali avversità atmosferiche » (2056);

NERI e GASPARRI: « Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali » (2057);

NERI ed altri: « Modifiche agli articoli 576 e 586 del codice penale in

materia di delitti dai quali derivi la morte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio » (2058);

GUIDI: « Norme in materia di parità scolastica » (2059);

LENTI: « Immissione in ruolo del personale docente di cui all'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 » (2060);

ANEDDA e BENEDETTI VALENTINI: « Modifica all'articolo 18 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di computo delle indennità operative del personale militare nell'indennità di buonuscita » (2061);

BUTTI ed altri: « Norme sul lavoro dei detenuti condannati con sentenza definitiva » (2062);

BUFFO: « Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di organizzazione, gestione e finanziamento di progetti per la riduzione del danno connesso all'uso di sostanze stupefacenti » (2065);

de GHISLANZONI CARDOLI: « Norme per la tutela del carattere storico, architettonico e ambientale e per la valorizzazione turistica dell'itinerario denominato "Via Francigena" » (2066);

LUMIA: « Norme per garantire la continuità occupazionale ai lavoratori assunti dal comune di Palermo in attuazione del decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, e dei provvedimenti successivi » (2067);

DUCA ed altri: « Istituzione del Museo tattile nazionale "Omero" » (2068).

Saranno stampate e distribuite.

#### **Annunzio di disegni di legge.**

In data 31 luglio 1996 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

*dal ministro dei lavori pubblici:*

« Disciplina per l'edilizia residenziale pubblica » (2051);

*dal ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica:*

« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999 » (2063).

Saranno stampati e distribuiti.

#### **Adesione di un deputato ad una proposta di legge.**

La proposta di legge TARDITI ed altri: « Istituzione del ruolo ad esaurimento dei magistrati di complemento per vice procuratori onorari della Repubblica e per vice pretori onorari » (990) (*annunziata nella seduta del 22 maggio 1996*) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Stagno d'Alcontres.

#### **Annunzio di un provvedimento concernente una amministrazione locale.**

Il ministro dell'interno, con lettera in data 27 luglio 1996, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha dato comunicazione del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale di Benevento.

Questa documentazione è depositata negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

#### **Trasmissione da un consiglio regionale.**

Il presidente del consiglio regionale del Piemonte, con lettera in data 16 luglio 1996, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio regionale stesso il 9 luglio 1996, concernente la revisione della legge sulla ferma obbligatoria di leva.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Trasmissione della Corte dei conti.**

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 29 luglio 1996, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'organizzazione portuale di Palermo, per gli esercizi 1994 e 1995 (doc. XV, n. 13).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Trasmissione del Presidente del Consiglio dei ministri.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 luglio 1996, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86, la relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea (doc. LXXXVII, n. 1).

Questo documento, che sarà stampato e distribuito, sarà trasmesso, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del regolamento, alla Commissione speciale per le politiche comunitarie e, per il parere, a tutte le Commissioni permanenti.

**Trasmissione dal ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.**

Il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, con lettera in data 26 luglio 1996, ha trasmesso il parere espresso, ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 362, dalla conferenza Stato-regioni nella seduta del 16 luglio 1996 sul documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1997-1999.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Richiesta ministeriale di parere parlamentare.**

Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 182, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri recante dichiarazione di equipollenza tra la laurea in economia bancaria, finanziaria e assicurativa con la laurea in economia e commercio ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 20 settembre 1996.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

**ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 31 luglio 1996, pagina 999, prima colonna, seconda riga, le parole: « 9 gennaio 1994 », si intendono sostituite con le parole: « 24 luglio 1996 ».

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

